

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 14 GENNAIO 2002

ESTRATTO DALLA SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 3

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7569
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999 «Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l'avvio delle strutture comunali di cui all'art. 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447». 2

[BUR2002010]

[6.1.1]

D.G.R. 21 DICEMBRE 2001 - N. 7/7569
Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999 «Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l'avvio delle strutture comunali di cui all'art. 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che agli articoli 23-27 detta le disposizioni che attengono alla istituzione dello Sportello unico per le imprese;

Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 2, che assegna alla Regione il ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;

Visto il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Dato atto che, ai sensi del richiamato d.P.R. 447/1998, i Comuni esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 23 del d.lgs. n. 112/98, realizzando un'unica struttura dotata di uno Sportello unico per le attività produttive e nominando il Responsabile del procedimento;

Visto l'articolo 5 del d.P.R. 447/98 che disciplina il caso della presentazione allo Sportello unico di un progetto in contrasto con lo strumento urbanistico o che ne richieda una variazione;

Dato atto che con la d.g.r. 5 febbraio 1999, n. 6/41318, avente ad oggetto «Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l'individuazione delle strutture comunali di cui all'articolo 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed al d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447», la Regione Lombardia ha fornito, al punto 4 dell'allegato B, una prima interpretazione del disposto dell'articolo 5 del d.P.R. n. 447/98;

Considerato che, a due anni dalla sua approvazione, l'esperienza acquisita ha permesso di verificare i contenuti della d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999» che introduce modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ad ulteriori norme in materia di Conferenza di servizi;

Vista la l.r. n. 20 del 3 settembre 1999 che, all'articolo 6, comma 1, prevede l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di specifiche direttive in materia di semplificazione ed unificazione dei procedimenti, assicurando, in particolare, il coordinamento tra le procedure di V.I.A. e quelle concernenti lo Sportello unico per le imprese ed, al comma 2, che la V.I.A. sia effettuata tramite Conferenza di servizi;

Preso atto delle istanze espresse dalle associazioni rappresentative della realtà economica, che spingono a proseguire nell'azione di snellimento e accelerazione delle procedure;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare adeguate modifiche al punto 4 dell'allegato B della d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999;

Dato atto che si sono svolti incontri tra i funzionari regionali della Direzione Industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo e della Direzione Territorio e Urbanistica, allo scopo di predisporre il testo delle modificazioni alla citata d.g.r. n. 6/41318, che fa parte integrante del presente atto;

Sentito il parere del Comitato legislativo;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, le modificazioni ed integrazioni alla d.g.r. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999, così come riportate nell'allegato costituente parte integrante del presente atto;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

L'articolo 5 del d.P.R. n. 447/98 disciplina il caso in cui, qualora il progetto presentato alla struttura sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o comunque richieda una loro variazione, il responsabile del procedimento proceda alla convocazione della Conferenza, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della l. n. 241/90, per provvedere all'approvazione del progetto unitamente a tutte le variazioni che risultino necessarie per assicurare all'intervento la conformità urbanistica.

In merito a tale specifica procedura, si rende necessario modificare integralmente quanto indicato al punto 4.2. dell'Allegato B, della d.g.r. n. 6/41318 sopra citata.

La Conferenza dei Servizi convocata dal Comune ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 447/98

Presupposti per la convocazione della Conferenza dei Servizi

Accertamento della regolarità del progetto sotto il profilo ambientale, sanitario e della sicurezza del lavoro

Fuori dei casi previsti dall'art. 4 del d.P.R. 447/98, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza regionale saranno espressi in sede di Conferenza, compresa quella relativa alle variazioni degli strumenti urbanistici, con le modalità indicate nei paragrafi seguenti.

Nel caso in cui siano previste la V.I.A. regionale o la verifica di cui all'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, la relativa procedura sarà espletata nell'ambito del procedimento dello Sportello unico, come disciplinato dall'art. 4 del d.P.R. 447/98.

Nel caso di progetto comportante variante urbanistica, in relazione al quale può essere attivata la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 5 del d.P.R. 447/98, la procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale del progetto deve essere espletata preventivamente alla convocazione della Conferenza. A tal fine, la relativa documentazione deve pervenire in un termine tale da garantire agli uffici regionali competenti (U.O. Sviluppo sostenibile del territorio - Struttura Valutazione di impatto ambientale), rispettivamente, non meno di 60 e 150 giorni per il rilascio del parere.

Successivamente all'acquisizione dello stesso, il Responsabile del procedimento unico convocherà la Conferenza dei Servizi nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 14-ter, comma 2, della l. n. 241/90, come modificato dall'articolo 11 della l. n. 340 del 24 novembre 2000.

Resta inteso che, in sede di emanazione delle direttive di cui al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 20/99, la Giunta regionale assicurerà, in particolare, il coordinamento tra le procedure di V.I.A. e quelle concernenti lo Sportello unico per le imprese.

Carenza od insufficienza di aree produttive nello strumento urbanistico vigente, anche a seguito della ricognizione delle aree produttive operata ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 447/98

La carenza, nel territorio comunale, di aree destinate all'insediamento, di impianti produttivi, o la loro insufficienza in relazione al progetto presentato, giustifica l'approvazione delle variazioni urbanistiche dirette a consentire, sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio, la realizzazione dell'intervento sull'area indicata nel progetto presentato alla struttura.

Attesa l'indispensabilità di tale requisito, esso deve essere adeguatamente dichiarato e motivato già nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi.

Modalità di convocazione della Regione alla Conferenza dei Servizi

Il presupposto per la partecipazione regionale alla Conferenza dei Servizi ex art. 5 del d.P.R. n. 447 è costituito specificamente dall'attribuzione alla Regione di una potestà all'approvazione delle varianti urbanistiche concorrente con quella comunale.

Per il medesimo motivo, nei casi in cui la variazione urbanistica rientri nella competenza esclusivamente comunale, in quanto compresa nei disposti della l.r. 23/97, non si darà luogo alla convocazione della Regione in Conferenza, fatti salvi, ovviamente, i casi, diversi da quelli indicati all'art. 4 del d.P.R. 447/98, in cui necessiti comunque l'espressione di altro tipo (non urbanistico) di parere, autorizzazione, ecc. di competenza regionale.

Qualora la variante urbanistica non rientri nei casi di cui alla l.r. 23/97, alla Conferenza dei Servizi dovrà essere invitata

la Direzione Generale competente in materia di urbanistica nonché le altre Direzioni Generali eventualmente competenti per altre autorizzazioni; ciascuna convocazione dovrà contenere nota delle altre Direzioni invitate.

Alla convocazione dovranno essere allegati tutti i documenti di cui al paragrafo successivo.

Tutta la documentazione dovrà recare l'indicazione, ben visibile sulla busta o involucro, «**Convocazione Conferenza dei Servizi, art. 5 d.P.R. 447/98 - Sportello unico per le imprese**», al fine di garantire l'espletamento delle necessarie procedure d'urgenza.

Al fine di consentire l'istruttoria da parte dei competenti Uffici, l'atto di convocazione e i relativi allegati dovranno pervenire al protocollo generale della Regione Lombardia, almeno 45 giorni prima della data fissata per la Conferenza dei Servizi e copia del citato atto di convocazione dovrà essere contestualmente trasmesso, a mezzo fax, alla Direzione Territorio e Urbanistica.

A cura della D.G. Territorio ed Urbanistica viene data comunicazione, per conoscenza, della convocazione della Conferenza di Servizi alle DD.GG. Presidenza ed Industria.

Per facilitare i Comuni e gli operatori, nonché per snellire l'iter della Conferenza dei Servizi sono possibili ed auspicabili incontri preliminari con le competenti Strutture della D.G. Territorio e Urbanistica, per valutare le variazioni da apportare agli strumenti urbanistici e illustrare la documentazione (anche aggiuntiva a quella indicata al paragrafo successivo) da allegare alla convocazione della Conferenza dei Servizi per una più completa istruttoria dell'istanza.

Documentazione da allegare all'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi

1. Progetto presentato allo Sportello unico, ed eventuale schema di convenzione attuativa.

2. Documentazione amministrativa e tecnica consistente in:

- scheda di certificazione;
- copia dell'eventuale provvedimento ricognitivo di cui all'art. 2 del d.P.R. 447/98 o, in mancanza di quest'ultimo, relazione del responsabile del procedimento attestante la situazione di carenza o insufficienza delle aree produttive che costituisca il presupposto per l'attivazione della procedura;
- certificazione del responsabile del procedimento attestante il rispetto della normativa sugli standards urbanistici (qualora la variante abbia ad oggetto aree in tutto o in parte destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico e ne preveda una differente utilizzazione, essa deve assicurare il contestuale recupero della dotazione di spazi pubblici in tal modo venuti meno);
- scheda delle varianti allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 3, l.r. 41/97;
- pareri, nulla osta e assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche competenti in materia ambientale, sanitaria e sulla sicurezza del lavoro;
- documentazione generale indicata, per le varianti urbanistiche, dalla d.g.r. 6/43617 del 14 giugno 1999, come modificata e integrata con d.g.r. 6/45075 del 13 settembre 1999, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 settembre 1999, 2° Supplemento Straordinario al n. 39;
- relazione geologica, di cui alla l.r. 24 novembre 1997, n. 41, nei casi e nelle forme previsti dalle deliberazioni attuative della legge stessa (d.g.r. 6/37918, 6/37919, 6/37929 del 6 agosto 1998, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'8 settembre 1998, 1° Supplemento Straordinario al n. 36).

3. La documentazione relativa ad altre autorizzazioni di competenza regionale, così come indicate dalla d.g.r. 6/42954 del 14 maggio 1999, allegato.

Come anticipato al paragrafo precedente, nell'ambito degli incontri preliminari con la Direzione Generale competente, potrà essere definita l'ulteriore documentazione di volta in volta necessaria, tenuto conto della complessità del progetto e dell'entità delle variazioni da apportare agli strumenti urbanistici (come, ad esempio, quella contenuta nella d.g.r. 6/30267 del 25 luglio 1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 25 agosto 1997 - Suppl. Ord.).

Partecipazione della Regione alla Conferenza dei Servizi

La Regione parteciperà alla Conferenza mediante il rappresentante della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica,

nonché occorrendo tramite i rappresentanti designati da altre Direzioni Generali competenti sugli ulteriori provvedimenti di competenza regionale coinvolti nella procedura.

La valutazione favorevole espressa dal o dai rappresentanti regionali in sede di Conferenza equivale a parere positivo su ogni approvazione, parere, autorizzazione o atto di assenso di competenza regionale.

Per quanto attiene, in particolare, alle variazioni urbanistiche, le relative valutazioni del rappresentante della Regione (D.G. Territorio ed Urbanistica) in sede di Conferenza sono espresse in conformità alle determinazioni assunte in merito dalla Giunta regionale, cui spetta l'approvazione dei piani regolatori generali e relative varianti, a mezzo di preventiva deliberazione.

Il motivato dissenso espresso dal predetto rappresentante regionale in sede di Conferenza dei Servizi impedisce l'ulteriore iter della variante, con conseguente diniego in ordine al progetto presentato e sulla relativa variante. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 206 del 26 giugno 2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 112/98 nella parte in cui prevede che, «ove la Conferenza di Servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costitutiva proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della Regione», in tal modo determinando una «lesione della competenza regionale in materia urbanistica».

A seguito della conclusione della Conferenza, copia del relativo verbale deve essere trasmessa, entro 5 giorni, alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica e alle ulteriori Direzioni regionali eventualmente presenti in Conferenza.

In caso di esito positivo della Conferenza dei Servizi, il verbale della stessa costituisce la proposta-adozione della variante urbanistica, per la quale il comune procedente provvederà, successivamente, alla relativa pubblicazione, ai fini della raccolta delle eventuali osservazioni ed opposizioni secondo le vigenti disposizioni di legge.

La deliberazione del consiglio comunale prevista dall'art. 5 del d.P.R. 447/98, esaminate le osservazioni formulate, costituisce approvazione definitiva della variante.

Il comune provvederà ai successivi adempimenti relativi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché alla trasmissione di copia degli atti alla D.G. Territorio ed Urbanistica per la conservazione negli archivi regionali.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burt: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: burt@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977
